

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1793

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BORSARI, MICELI, CAPRARA, PAGLIARANI, MAULINI, GAMBELLI FENILI,
JACAZZI, LAJOLO, VIVIANI LUCIANA, VESTRI, ALATRI, GRIMALDI**

Presentata il 30 ottobre 1964

**Modifiche alla legge 7 ottobre 1947, n. 1058,
e successive modificazioni, sull'elettorato attivo**

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge vuole ovviare al paradosso giuridico e alla grave violazione dei diritti del cittadino che determina l'articolo 3 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e successive modificazioni, sull'elettorato attivo. Si ha infatti che mentre l'articolo 1 della citata legge stabilisce: « Sono elettori tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il 21° anno di età e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 2 (vedi casi di impedimento per menomazioni delle facoltà intellettuali o per sanzioni penali) », l'articolo 3 della legge medesima, ove trattasi della iscrizione d'ufficio nelle liste elettorali, fissa modalità per cui vi sono cittadini i quali, pur avendo compiuto il 21° anno di età e pur non essendo colpiti da altri motivi di impedimento, vengono esclusi dalle liste elettorali e quindi dal diritto al voto per un certo periodo. Ci riferiamo a coloro che compiendo il 21° anno di età dopo il 30 aprile di ogni anno successivo all'ultima revisione annuale restano esclusi dalle liste fino alla futura revisione annuale.

Le conseguenze che ne derivano possono assumere proporzioni veramente serie come sta per accadere nel caso della consultazione elettorale amministrativa indetta per il 22 novembre prossimo venturo, in occasione della quale circa 200 mila cittadini corrono il ri-

schio di essere privati del diritto di voto per le ragioni suddette. Ciò, a nostro avviso, oltre ad essere una contraddizione inammissibile all'interno della legge vigente, costituisce una grave violazione dell'articolo 48 della Costituzione. Riteniamo per tanto che si possa e si debba porre riparo a tale enormità facendo ricorso all'articolo 25 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, che detta norme per le revisioni dinamiche e precisando che in relazione alla convocazione di comizi elettorali si iscrivono i cittadini che raggiungano il 21° anno di età entro la data in cui sono fissate le elezioni stesse (vedi articolo 1 della presente proposta).

Considerando poi che — come abbiamo detto più sopra — circa 200 mila cittadini sono minacciati dal pericolo di essere privati dal voto nelle imminenti elezioni amministrative, abbiamo voluto, con l'articolo 2 di questa stessa proposta, fissare una norma transitoria che consenta la iscrizione nelle liste elettorali, con modalità eccezionali, dei giovani che alla data del 23 novembre 1964 abbiano compiuto il 21° anno di età e siano in possesso degli altri requisiti richiesti dalla legge.

Vogliamo auspicare che la bontà e la urgenza del provvedimento siano condivise da tutti gli onorevoli colleghi e che il Parlamento possa giungere ad approvarlo con l'urgenza necessaria.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A modifica della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e successive modificazioni, sono iscritti nelle liste elettorali, esaurita la revisione dinamica, prevista dall'articolo 25 della suddetta legge, i cittadini che compiono il 21° anno di età alla data della revisione stessa e siano in possesso degli altri requisiti per essere elettori.

Nella revisione effettuata in relazione alla convocazione dei comizi elettorali, a norma del quarto comma del suddetto articolo 25, sono compresi i cittadini che compiono il 21° anno di età entro la data delle elezioni, sempre che siano in possesso degli altri requisiti prescritti.

Le norme in contrasto con le disposizioni di cui ai precedenti commi sono abrogate.

ART. 2.

Per la prima applicazione della presente legge ai fini delle consultazioni amministrative in corso, le Commissioni elettorali comunali devono provvedere non oltre cinque giorni dalla pubblicazione della presente legge.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.